



Città di Sassuolo

ALL. ALL'AVVISO PROT 50634 DEL 13-12-21

REALIZZAZIONE RASSEGNA DI SPETTACOLI PRESSO LA SALA CROGIOLO MARAZZI NEL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2022.

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del presente contratto riguarda la rassegna di spettacoli da inserire nella programmazione che il Comune intende promuovere nello spazio del Crogiolo nel periodo gennaio/dicembre 2022 come indicato nell'avviso a prot 50634 del 13-12-21, vale a dire:

- una proposta costituita da 7 spettacoli ad accesso gratuito e di elevata qualità artistica, da tenersi presso il Crogiolo Marazzi e da calendarizzare nell'anno 2022 nei periodi gennaio/maggio e ottobre/dicembre, la cui realizzazione sia coerente con le caratteristiche tecniche ed acustiche dello spazio; tali spettacoli dovranno avere quali protagonisti artisti conosciuti ed apprezzati all'interno del panorama artistico nazionale;
- il linguaggio artistico prevalente farà dunque riferimento ad interventi di parola, che possono spaziare dal recital, ai monologhi o dialoghi teatrali, reading, interviste a personalità di primo piano del mondo della cultura e del giornalismo, in possesso di comprovata competenza artistica e comunicativa e, soprattutto, di elevata notorietà al grande pubblico;
- il target previsto è un pubblico il più possibile ampio e diversificato;
- si richiede una preferibile proposta di tematizzazione relativa a 3 spettacoli come segue:

- *mese di marzo* (nel periodo concomitante con la giornata del teatro: 27-3): *"Grandi monologhi teatrali/monologo di teatro classico/spettacolo in omaggio al linguaggio teatrale"*;

- *mese di maggio*: tematica legata alla *"Lotta contro la mafia"*, con riferimento alla giornata contro le mafie (23-5);

- *mese di novembre* (nel periodo concomitante con il 25-11: giornata internazionale contro la violenza sulle donne): tematica legata alla *"Lotta contro la violenza sulle donne"*;

- tematizzazione libera, sempre con riferimento alla proposta di artisti conosciuti, per gli altri 4 spettacoli;
- il target previsto è un pubblico il più possibile ampio e diversificato;

Gli appuntamenti sono quelli proposti dal fornitore in sede di offerta, con date calendarizzate in accordo con l'Amministrazione comunale.

Le personalità indicate dall'offerta non dovranno essere state presentate, con i medesimi contenuti, sul territorio provinciale nei 12 mesi antecedenti la data prevista per l'evento.

2. CORRISPETTIVO

Il corrispettivo previsto è di € 30.000,00 oltre Iva in misura di legge) e comprende:

- il cachet artistico per gli ospiti proposti, comprensivo di eventuali artisti/musicisti a supporto ed eventuali moderatori/intervistatori
- le spese di viaggio, ospitalità, pernottamento degli artisti ed accompagnatori e le spese necessarie a soddisfare le necessità degli artisti in merito alla dotazione dei camerini
- adempimenti in materia di oneri contributivi (ex Enpals), ove dovuti
- adempimenti in materia di SIAE e diritti d'autore
- collaborazione con i servizi culturali/ufficio stampa amministrazione per promozione

La proposta dovrà prevedere l'indicazione degli spettacoli proposti, una loro ipotesi di calendarizzazione, da concordare con l'Amministrazione, nell'anno 2022 indicativamente nei periodi fine gennaio/maggio e ottobre/dicembre.

I contenuti del progetto e l'articolazione dello stesso sono quelli proposti dal fornitore in sede di offerta, allegata al presente Foglio Patti e condizioni e debitamente sottoscritta dalle parti. Ogni modifica o variazione al programma dovrà essere sottoposta per approvazione al Comune di Sassuolo, Servizio Cultura, fatto salvo quanto previsto al successivo Art 6.

Saranno a carico del Comune

- la predisposizione dello spazio di svolgimento spettacolo
- la predisposizione del service audio/luci secondo la scheda tecnica che verrà indicata dalla produzione
- la predisposizione dei servizi di sala, di accoglienza del pubblico, adempimenti previsti dai protocolli Covid, sicurezza e prevenzione incendi e servizi di sorveglianza sull'area esterna di parcheggio
- la eventuale predisposizione, qualora ritenuto opportuno, in accordo con le librerie locali, del punto vendita di pubblicazioni connesse all'evento
- la cura di progettazione grafica e stampa, distribuzione e gestione delle affissioni ed ogni altra attività relativa alla promozione della rassegna (manifesti, locandine, pieghevoli, campagna facebook), previa approvazione del format grafico da parte di Marazzi Group;

Si dà atto che i servizi oggetto dell'affidamento non sono soggetti a rischi d'interferenza che pregiudichino la sicurezza per i lavoratori, pertanto gli oneri di sicurezza necessari per l'eliminazione dei suddetti rischi sono stati in fase preliminare stimati pari a 0 (zero). Tuttavia essi potranno essere rivisti qualora specifiche circostanze, attualmente non prevedibili, dovessero evidenziare tale esigenza.

3. RESPONSABILITÀ

L'Affidatario assume proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne il Comune, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da parte di persone o cose, in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento.

4. ALTRI OBBLIGHI

Con l'affidamento l'aggiudicatario si obbliga ad assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché ad accettare condizioni contrattuali e penali.

Ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 e vigente Codice di Comportamento del Comune di Sassuolo, la ditta affidataria si obbliga nell'esecuzione del contratto al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici come approvato e disponibile sul sito web dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto-sezione "Disposizioni generali – atti generali"; ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPR 62/2013 e che costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento.

Ai sensi art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 l'aggiudicatario, sottoscrivendo il contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

5. NORME RELATIVE AL COVID-19

Il Comune di Sassuolo si impegna ad applicare tutte le misure emanate dalle autorità governative e sanitarie di ogni livello territoriale, adottate o adottande in relazione all'andamento epidemiologico della pandemia COVID-19 e finalizzate a limitare la diffusione del contagio in occasione di eventi alla presenza di pubblico.

In particolare, nell'organizzazione di eventi presso il Crogiolo Marazzi, il Comune adotterà ogni misura possibile finalizzata a contrastare la diffusione dell'epidemia, tramite l'adozione di protocolli di sicurezza condivisi con Marazzi Group. Tali protocolli prevedono, a titolo esemplificativo: la prenotazione obbligatoria, il distanziamento sociale, l'uso di dispositivi di protezione individuale, la misurazione della febbre, la messa a disposizione di soluzioni idroalcoliche disinfettanti, e la modifica dei percorsi di entrata e uscita, misure volte a garantire l'effettiva protezione degli spettatori e degli operatori. Le misure, assunte con oneri a carico del Comune, saranno adottate sulla base dei protocolli vigenti per ciascuna attività al momento della effettiva programmazione, anche a fronte di una riduzione della capienza della sala. La sanificazione della sala, invece, qualora obbligatoria, resta a carico di Marazzi Group.

Gli eventi programmati dall'Amministrazione Comunale all'interno del Crogiolo Marazzi potranno subire sospensioni in considerazione dell'andamento della pandemia e della entrata in vigore di misure restrittive finalizzate al contenimento del contagio, senza che questo dia luogo a penali in capo al Comune di Sassuolo. Si garantirà comunque all'aggiudicatario la possibilità di ricalendarizzare gli eventi proposti, in relazione all'andamento della pandemia e garantendo quindi l'importo contrattuale di cui al punto 2, che verrà saldato come previsto al punto 6, con eventuale riferimento ad un periodo di maggiore durata della rassegna oltre a quanto indicato ai punti 1 e 2.

6.PAGAMENTI

La ditta affidataria potrà procedere all'emissione di n. 2 fatturazioni posticipate come segue:

-la prima pari al 50 % dell'importo, alla realizzazione dei primi tre spettacoli.

-la fattura a saldo, successivamente alla conclusione del programma.

Tutti i pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura e al rilascio del documento unico di regolarità contributiva senza segnalazioni di inadempienze. I pagamenti avverranno entro 30 giorni dalla verifica con esito positivo della documentazione presentata.

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26-10-1972 n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629 della legge 23-12-2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), il Comune provvederà a versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata in fattura.

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministero dell'economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (GU Serie Generale n. 27 del 3-2-2015), le fatture dovranno essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti".

7.PENALI

La ditta è responsabile delle prestazioni assegnate e risponde di eventuali danni conseguenti a mancati adempimenti o al loro parziale assolvimento.

Sarà applicata una penale in misura di € 1.500,00 in caso di modifica del progetto, da intendersi come sostituzione di un appuntamento/di un ospite proposto nell'ambito dell'offerta, qualora non concordato con il Comune e successivamente dell'avvio della campagna di promozione della rassegna.

Sarà altresì applicata una penale calcolata nella misura di € 2.000,00 in caso di annullamento di uno degli interventi previsti dall'offerta per cause non imputabili al Comune di Sassuolo, ma legate ad indisponibilità dell'ospite presentato dalla ditta all'interno del progetto, fatti salvi gravi casi di forza maggiore.

Gli addebiti saranno contestati per iscritto con assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Nel caso di mancata presentazione di controdeduzioni o in caso di motivata mancata accettazione delle stesse da parte del Comune, si procederà all'applicazione delle penali.

Le penali saranno dedotte dai crediti dell'appaltatore.

Il pagamento della penale non solleva l'appaltatore da ogni onere, obbligo e qualsivoglia responsabilità conseguente l'inadempienza rilevata.

8.RISOLUZIONE

L'accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali comporta la risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, ferma restando l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Il Comune si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere il presente contratto in qualunque tempo senza alcun genere di indennità e compenso per l'affidatario, nel caso di reiterati ritardi negli adempimenti contrattuali e negligenza in genere nell'esecuzione degli obblighi stessi.

La clausola risolutiva si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dal Responsabile del Procedimento.

La clausola risolutiva espressa opera nei seguenti casi:

- a) in caso di cessione del contratto;
- b) nei casi di sub-appalto non autorizzato;
- c) in caso di cessione di azienda, di cessione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;
- d) in caso di raggiungimento di penali per un importo pari al dieci per cento dell'importo di contratto;
- e) in caso di sospensione unilaterale del servizio.

In tali casi il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, liquidando il servizio per la parte regolarmente eseguita, qualunque sia il suo importo complessivo e depurato delle eventuali penali maturate, con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni conseguenti all'inadempienza contrattuale.

Ciò non darà all'affidatario diritto alcuno a pretendere speciale compenso all'infuori del pagamento del servizio regolarmente eseguito, con tassativa esclusione del compenso per mancati guadagni e spese dalla parte non eseguita.

Sarà addebitato all'affidatario il maggior onere che dovesse derivare al Comune della stipula di un nuovo contratto, detraendolo dal residuo credito.

La risoluzione opera di diritto nel momento in cui il Comune comunica all'affidatario, mediante posta elettronica certificata, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa.

9. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario, con la stipula del contratto relativo al presente affidamento, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24-4-2014 n. 66, convertito dalla legge 23-06-2014 n. 89, la fatturazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, come previsto dall'art. 1, comma 19, della L. 24-12-2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) e con le modalità di cui al D.M. 3-4-2013 n. 55.

Ai sensi della normativa sopracitata:

- a) il Comune non può accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico;
 - b) al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche devono riportare il Codice identificativo di gara (CIG);
 - c) il Comune non può procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il codice CIG.
- Al fine della trasmissione delle fatture elettroniche a mezzo del Sistema di interscambio il Codice Univoco dell'ufficio destinatario della fattura è: B5MOG4.

10. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietato cedere anche parzialmente il contratto pena l'immediata risoluzione del contratto, salvo i maggiori danni accertati.

11. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto, il Foro competente è quello di Modena.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: SICUREZZA E RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai commi 1, 2 e 3 e risponde nei confronti del Comune per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

5. Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione del Comune.

6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

7. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Comune delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte del Comune attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

9. Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi del Comune, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà ritrasmetterli al Comune.

Allegato: offerta tecnica